

REGIONE UMBRIA



SISTEMA PARCHI



PROVINCIA DI TERNI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera” **Piano e Regolamento del Parco**

NUCLEO DI PROGETTAZIONE Arch. MIRO VIRILI		ALTERAMBIENTE PAESAGGIO E BENI CULTURALI		
✉ VIA PINTURICCHIO 5 - 05100 TERNI - ☎ 0744 424510 – 335 5415865 – email: mivirili@tin.it				
GRUPPO DI LAVORO REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO Arch. Miro Virili, Dott. Giampaolo Murgia e Ing. Franco Merlini				
GRUPPO DI LAVORO EX PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO NERA VELINO 1994-1995 Arch. Carlo Bientinesi, arch. Lucina Caravaggi, arch. Michele Giorgini, arch. Miro Virili Ing. Giovanni Amati, dott. Anna Amadei, arch. Sergio Fioravanti, arch. Daniela Ricci.				
OGGETTO <h1 style="text-align: center;">Relazione illustrativa</h1>				
CONSORZIO DEL PARCO FLUVIALE DEL NERA		Regolamento 2006.doc	ELABORATO N.	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Stefano Gregori</i>		COLLABORATORI		
REDAZIONE	REVISIONE	CONTROLLATO	FORMATO	SCALA
Data 17.11.2004	Data aggiornamento: 26.03.2006		A4	-



SISTEMA PARCHI
CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”
VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARRONE (TR)

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

Piano e Regolamento del Parco

Relazione illustrativa

Indice

INDICE	3
PREMESSA	5
1. GLI ASPETTI METODOLOGICI	9
2. IL QUADRO LEGISLATIVO	14
3. LA FILOSOFIA DEL PARCO	16
3.1 Premessa	16
3.2 Il Parco fluviale come parco naturale ed antropico	17
3.3 Il Parco come azienda.....	18
3.4 Il ruolo chiave del Parco Nera	18
4. LA PERIMETRAZIONE DEL PARCO	21
4.1 Premessa	21
4.2 La proposta di perimetrazione definitiva.....	21
4.3 Zona esterna d’influenza socio-economica	24
4.4 Limite ambito di studio e Aree di proposta e studio	25
5. I CONTENUTI DEL PIANO DEL PARCO	26
5.1 Premessa	26
5.2 La struttura normativa	27
5.3 Per aree “zonazione”	28
5.4 Per Sistemi “Naturale ed antropico”	30
5.5 Considerazioni finali	32
6. IL REGOLAMENTO DEL PARCO	35
6.1 Premessa	35
6.2 Caratteri del regolamento e Disciplina urbanistica	36
6.3 Disposizioni sulle attività	36
6.4 Disciplina generale del territorio: Guida agli interventi.....	37
7. CONCLUSIONI	40



SISTEMA PARCHI

CONSORZIO “PARCO FLUVIALE DEL NERA”

VIA SAN FRANCESCO 52 – 05031 ARNONE (TR)

Area naturale protetta regionale “Parco fluviale del Nera”

Piano e Regolamento del Parco

Relazione illustrativa

Premessa

La presente relazione, illustra i principi e la filosofia seguiti per la redazione del Regolamento e del Piano dell’Area Naturale Protetta “Parco Fluviale del Nera”. Costituisce una sintesi del lavoro eseguito e fornisce gli strumenti per comprendere le scelte adottate dall’ente gestore del Parco.

L’elaborazione del Piano del Parco e del Regolamento, sono il frutto di una parziale revisione e rielaborazione del precedente «Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino», redatto su iniziativa della Provincia di Terni nel 1993-95. Conseguentemente, gli studi e sintesi tematiche eseguiti nell’ambito di quest’ultimo, per gli assetti: “Naturalistico ambientale”, “Storico antropico”, “Economico produttivo”, “Socio culturale” ed “Urbanistico programmatico”, con relative Relazioni di settore ed elaborati grafici; devono considerarsi parte integrante sia del Piano, sia del Regolamento del Parco, fornendone l’interpretazione.

Gli elaborati di progetto preliminare redatti nell’ambito del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1993-95), ovvero le tavole degli elaborati grafici (Inquadramento regionale, Limiti e zonazione, Sistema naturalistico ambientale, Sistema Storico antropico, Piano dei Servizi), le Norme tecniche, la Relazione Illustrativa ed il Documento Programmatico, devono essere considerati documenti d’indirizzo per la redazione del presente Piano del Parco, e per la successiva redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale.

Il precedente Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale Nera - Velino era stato realizzato da un gruppo di lavoro così costituito:

- Nucleo di Progettazione esterno, formato dagli architetti **Carlo Bientinesi** (Coop. Chiaromondo), **Lucina Caravaggi**, **Michele Giorgini**, **Miro Virili** (Alterstudio Coop.);
- Nucleo di coordinamento e progettazione della Provincia di Terni, formato dall’Ing. **Giovanni Amati**, dall’Arch. **Sergio Fioravanti**, dalla Dott.ssa **Anna Amadei** e dall’Arch. **Daniela Ricci**. Ha, inoltre, collaborato con questo nucleo l’Arch. **Antonio Zitti**.

La redazione della presente proposta di Piano e di Regolamento del Parco è stata eseguita dal gruppo di lavoro costituito dall'Ufficio Tecnico del Parco, nelle persone dell'Ing. **Franco Merlini** e del Dott. **Giampaolo Murgia**, e dall'Arch. **Miro Virili** con l'incarico di consulente. Per gli aspetti informatici, ha fornito la sua collaborazione il responsabile del procedimento **Stefano Gregori**.

Il Regolamento e il Piano del Parco Fluviale del Nera, consegnato nell'anno 2000, dopo essere stato illustrato e discusso con i soggetti istituzionali, ovvero i comuni di: Terni (VI e VII circoscrizione), Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino, è stato portato a partecipazione con la Comunità del parco per i pareri di competenza. Il risultato di tale lavoro di partecipazione sono state una serie di contributi ed osservazioni che sono venuti dai vari soggetti coinvolti e precisamente:

COMUNE DI MONTEFRANCO

Il Comune di Montefranco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento dell'area naturale protetta "Parco fluviale del Nera". Rimangono comunque valide anche se non riportate sul deliberato, le proposte di modifica dei confini espresse con note prot. n. 2117 del 07/06/2001 e n. 2154 del 19/07/2000.

COMUNE DI ARRONE

Il Comune di Arrone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12/11/2001, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento.

COMUNE DI FERENTILLO

Il Comune di Ferentillo con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 17/05/2002 e successiva n. 45 del 23/9/2002, ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, con alcune condizioni e con la richiesta di modifica dei confini riportando il perimetro del parco all'interno dei limiti della legge regionale e proponendo alcuni ampliamenti e riduzione in specifici ambiti.

COMUNE DI TERNI

Il Comune di Terni con deliberazione della Giunta Comunale n.3 02 del 4/7/2002 e successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 183 del 30/10/2002 e n. 185 del 4/11/2002 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento, proponendo la modifica di alcune parti del testo del Regolamento e delle norme tecniche di attuazione del Piano.

COMUNE DI POLINO

Il Comune di Polino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/1997 ha richiesto alla Regione dell'Umbria l'inclusione di una parte del territorio comunale, all'interno dell'area naturale protetta.

La Regione dell'Umbria con nota prot.19390 del 12/02/2004, ha comunicato che la procedura verrà avviata dopo l'esatta individuazione dell'ambito territoriale interessato, da riportarsi comunque a scala 1 :25.000, che andrà a modificare l'allegato E) della L.R. n. 9/95 relativo al Parco fluviale del Nera.

COMUNITA' DEL PARCO

La Comunità del Parco nella seduta del 24/02/2004 ha espresso parere favorevole all'adozione del Piano e del relativo Regolamento. Sono state acquisite le richieste di modifica presentate:

1. dal Gruppo Micologico Ternano che propone anche una modifica dei confini del Parco;
2. dalla Proloco di Montefranco che ha richiesto alcune modifiche del testo delle norme tecniche di attuazione e del regolamento del Parco;
3. dal WWF Italia che ha espresso osservazioni e proposte sull'uso dei materiali per le opere edili, per le strutture di contenimento delle terre e per la scelta degli impianti vegetazionali;
4. dall'Associazione C.I.A.V. che ha presentato proposte di modifica al Piano ed al Regolamento.

Su tali contributi ed osservazioni, come da incarico del Consorzio del Parco Fluviale del Nera, ho espresso in qualità di capogruppo e coordinatore del gruppo di lavoro il parere tecnico di competenza al fine di consentire all'assemblea del Consorzio un orientamento tecnico sulla accettazione o meno di tali osservazioni.

Lo spirito del parere tecnico è stato quello tenuto nelle varie fasi di lavoro, ovvero di collaborazione con il territorio e con i soggetti che vivono ed operano nell'area protetta, pertanto verificata la fattibilità tecnica dell'osservazione e la sua compatibilità con i principi di fondo della proposta di piano e regolamento, si è espresso per gran parte delle istanze parere favorevole, è stato invece dato parere contrario a quei casi palesemente in contraddizione con la filosofia del Piano, con le norme e la legislazione vigente.

L'Assemblea Consortile, esaminate in dettaglio le osservazioni e il parere tecnico sulle stesse, sentiti gli enti dell'assemblea, ha ritenuto di modificare in alcuni punti gli elaborati precedentemente consegnati sulla base delle osservazioni accolte e successivamente, con **Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 18 del 6 luglio 2006** ha adottato il Regolamento ed il Piano del Parco a norma dell'art. 12 della L.R. n. 9/1995 e successive modifiche ed integrazioni.


N.B. la presente relazione è stata redatta nel 2000 alla consegna dei elaborati del Piano e del regolamento dell'area naturale protetta. È stata poi aggiornata in seguito alle modifiche introdotte prima dell'adozione definitiva.



PROVINCIA DI TERNI

Piano di Conservazione e Sviluppo Parco Nera-Velino

L'impostazione ecologica del Piano (1994/95)



1. Gli aspetti metodologici

Il lavoro eseguito negli anni 1993-95 per il Piano di Conservazione e Sviluppo aveva coinvolto, attraverso una serie di incontri collegiali, oltre al nucleo di coordinamento della Provincia e il nucleo di progettazione: il Comitato Tecnico, costituito dai tecnici dei principali enti interessati alla redazione del Piano; ed il Comitato di Gestione, che rappresentava i singoli Enti che avevano sottoscritto l'accordo di programma per la redazione del Piano. In particolare, in Comitato di Gestione era costituito da: Regione dell'Umbria, Provincia di Terni, Comunità Montana zona F, Comuni di Terni, Arrone, Ferentillo e Montefranco. Tutti enti che oggi, ad esclusione della Regione dell'Umbria, costituiscono il Consorzio di gestione del Parco Fluviale del Nera, ufficialmente insediatosi il 23 maggio 1996.

Il lavoro di elaborazione del Piano di conservazione e sviluppo era iniziato nell'ambito delle indicazioni del Piano Quadro del Sistema parchi Ambiente della Regione Umbria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 12 marzo 1990, n. 1147 ed oggetto del D.P.G.R. n. 331 del 14 giugno 1990, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

Il 3 marzo 1995 è stata approvata la nuova legge regionale n. 9 con cui si istituiva l'Area naturale protetta regionale del Parco Fluviale del Nera. Successivamente, con D.P.G.R. del 10 febbraio 1998 n. 61, è stato approvato il Piano regionale delle aree naturali protette di cui all'art. 5 della L.R. 9/95.

Sulla base degli studi e delle analisi condotte dal nucleo di progettazione esterno e dal nucleo di coordinamento della Provincia di Terni del 1994-95, il Piano di Conservazione e Sviluppo previsto dal vecchio Piano Quadro, è stato rielaborato nella presente proposta di **"Piano del Parco"** e di **"Regolamento del Parco"**. Nel contempo sono stati prodotti nuovi elaborati grafici di progetto, nuove norme tecniche d'attuazione e le disposizioni contenute nel Regolamento; il tutto rispondente alle indicazioni ed ai contenuti della legge regionale n. 9/1995 ed al Piano regionale delle aree naturali protette.

La metodologia di lavoro del Piano di Conservazione e Sviluppo era stata ispirata da principi teorici e da esperienze di pianificazione paesistica ed ambientale che individuano l'ambiente come un sistema aperto, polisistemico, formato da sistemi e sottosistemi legati da relazioni funzionali, dotati della capacità d'autosostenersi, di evolversi e di trasformarsi: in breve, come un sistema di ecosistemi. Tali principi intendono l'ambiente naturale e quello antropico, non come realtà distinte e contrapposte ma come un "unico mondo", frutto delle relazioni che sono intercorse tra la forma dello spazio (Naturale ed Antropico) e gli avvenimenti e le vicende che in esso hanno avuto luogo. Questi principi, cui si era ispirato il vecchio piano, oggi trovano voce nella nuova scienza dell'Ecologia del paesaggio (*Landscape Ecology*). Una disciplina che da alcuni anni propone un percorso conoscitivo basato su un'interdisciplinarietà che supera i settorialismi delle varie scienze coinvolte nello studio del territorio, favorendo una comprensione unitaria degli organismi territoriali.

L'Ecologia del Paesaggio ha ispirato anche gli altri due strumenti territoriali di riferimento: il nuovo PUT della Regione Umbria e il PTCP della Provincia di Terni. Partendo dalle suddette linee d'orientamento già Piano di Conservazione e Sviluppo aveva proposto l'uso della logica sistemica d'approssimazione e di risoluzione dei problemi, per poi approdare al livello della conoscenza per sistemi; ovvero per insiemi di elementi interagenti, mediante la necessaria conoscenza qualitativa e quantitativa delle relazioni, dei processi e dei rapporti dell'ambiente. In questa direzione l'ambiente è stato inteso come un "organismo complesso", costituito dalle interrelazioni tra sistemi naturali (fisici, morfologici e biologici) e sistemi antropici (insediativi, culturali, economici e produttivi) che costituiscono l'Ecosistema.

L'organismo "Parco" è stato, pertanto, schematicamente descritto dal vecchio Piano di Conservazione Sviluppo, attraverso una suddivisione in cinque Settori di analisi:

1. Assetto naturalistico ed ambientale;
2. Assetto storico antropico;
3. Assetto economico e produttivo;
4. Assetto socio-culturale;
5. Assetto urbanistico programmatico.

Coerentemente con i principi teorici sopra riportati, che prevedono l'eliminazione di ogni suddivisione meccanica tra elementi naturali ed antropici, tale suddivisione veniva ritenuta esclusivamente funzionale al lavoro di analisi, ricerca ed elaborazione critica e progettuale; non essendo mai passata in secondo piano la sostanziale unità dell'organismo "Parco Fluviale del Nera". All'interno di quest'impostazione i singoli momenti di elaborazione, relativi ai diversi assetti, avevano avuto il principale compito di raccordare criticamente tra loro le indagini ed i materiali esistenti per ciascun settore di analisi.

La presente proposta di Piano e di Regolamento del Parco scaturisce, quindi, dalle tre distinte fasi iniziali che portarono alla redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo, cui è seguita una quarta fase di partecipazione. Si è così potuti giungere alla presente fase di elaborazione progettuale. In sintesi, i vari passaggi possono essere descritti come di seguito.

1. Fase Conoscitiva: Fase iniziale che ha avuto lo scopo di integrare le analisi nei vari settori di ricerca, già in possesso dell'amministrazione provinciale; riordinando e catalogando i materiali di analisi, effettuando una lettura collegiale attraverso l'assemblaggio ragionato, la schedatura e le valutazioni finali; fino al confronto conclusivo con i risultati di ciascun settore di analisi, mirato alla focalizzazione dei principali problemi, temi e risorse del territorio.

2. Fase di Elaborazione Critica e Progettuale. Fase finalizzata all'analisi critica dei dati precedentemente raccolti, sulla base di parametri riferiti a ciascun assetto o settore di ricerca, all'impostazione degli ambiti problematici e temi di progetto rispetto alla zone individuate e all'individuazione delle strategie del Piano di Conservazione e Sviluppo. Da questo lavoro sono scaturite una *Relazione di sintesi*, un *Documento programmatico*

e una prima proposta di *Confinazione* del Parco, alternativa a quella prevista dalla Regione nel Piano Quadro del Sistema Parchi Ambiente.

3. Fase di Sintesi Progettuale. Ha costituito la sintesi critica delle fasi precedenti, portando ad una proposta preliminare di Piano del Parco, definita come “Piano di Conservazione e Sviluppo”. Erano così indicate le linee e tipologie di progetto ed i principi generali della futura normativa. Si trattava di una proposta fortemente innovativa sul piano territoriale, prevedendo l’allargamento del perimetro del Parco rispetto ai limiti provvisori definiti dalla L. R. 9/95, con l’inclusione di parte del Comune di Polino e del sistema ambientale del Fiume Velino e del Lago di Piediluco, oltre ad un’estesa area contigua che coincideva con il limite dell’ambito di Studio. Il Piano di Conservazione e Sviluppo comprendeva, inoltre, una prima stesura delle Norme Tecniche di Attuazione con le quali si intendeva proporre, oltre ad una struttura normativa per zone, anche una normativa trasversale per sistemi.

4. Fase di Partecipazione. Gli elaborati redatti nelle fasi sopra descritte, costituenti la prima proposta di Piano del Parco, sono stati consegnati nel settembre 1995 alla Provincia di Terni; quindi agli enti del Consorzio “Parco Fluviale del Nera”, ufficialmente insediatosi il 23 maggio 1996. E’ così iniziata una lunga fase partecipativa che ha visto protagonisti i comuni, gli enti e le associazioni presenti nell’ente gestore e nella Comunità del Parco. I momenti salienti di tale partecipazione, sviluppatasi tra il 1997 e l’inizio del 1998, possono essere riassunti in:

- Delibera del Comune di Polino per chiedere l’estensione dell’area naturale protetta del Parco Fluviale del Nera a parte del proprio territorio, già escluso dalla perimetrazione provvisoria indicata dalla L.R. 9/95;
- Sostanziale e generale adesione all’istituzione del Parco, nella diversità delle posizioni rappresentate, dei soggetti presenti nel Consorzio gestore e nella Comunità del Parco, con particolare riferimento ai Comuni della Valnerina, alla VI Circoscrizione del Comune di Terni e alle associazioni in genere.
- Referendum “consultivo”, organizzato dalla VII Circoscrizione Velino nel febbraio 1998; il cui esito è stato quello di ampio rifiuto ad ampliare l’area naturale protetta, comprendendo ulteriori territori della circoscrizione;
- DPGR n. 61 del 10 febbraio 1998, con cui si approvava il Piano regionale delle aree naturali protette, riconfermando i limiti territoriali del Parco fluviale del Nera, e dettando le norme per eventuali ampliamenti o riduzioni del perimetro del Parco.
- Approvazione di ulteriori norme che hanno modificato la legge quadro per le aree naturali protette (L. 394/91), aprendo nuove prospettive ai parchi e allo sviluppo socio-economico del territorio.

Attualmente, con l’adeguamento e l’integrazione avvenuta a livello nazionale della legge quadro e a livello regionale con la precedente approvazione della L.R. 9/95 e del Piano Regionale delle Aree Protette, si è determinato un nuovo assetto del quadro normativo, sostanzialmente diverso da quello sul quale ha operato il precedente gruppo di lavoro della Provincia di Terni; pertanto si è posta la necessità di aprire una fase d’elaborazione progettuale finale di revisione ed adeguamento del Piano di Conservazione e Sviluppo ormai superato.

5. Fase di Elaborazione del Piano e del Regolamento del Parco. In conseguenza di quanto precedentemente avvenuto, il Consorzio di gestione ha provveduto a formare un nuovo gruppo di lavoro; questo era costituito dai tecnici dell'Ufficio Tecnico del Parco e, al fine di garantire la continuità con l'esperienza del Piano di Conservazione e Sviluppo, dal consulente Arch. Miro Virili. Questo gruppo di lavoro, partendo dalle acquisizioni precedenti, ha rielaborato una nuova proposta di Piano, con gli opportuni adeguamenti alle nuove disposizioni di legge ed ai risultati della prima fase partecipativa. Nel contempo ha provveduto a redigere il Regolamento del Parco ed una cartografia del territorio del Parco, anche su base catastale. Sono stati prodotti, quindi, i seguenti elaborati:

A. Piano del Parco

- Tav. 1: Perimetrazione definitiva e ambito di studio (Scala 1: 25000);
- Tav. 2.1: Zonazione settore nord (Scala 1: 10000);
- Tav. 2.2: Zonazione settore sud (Scala 1: 10000);
- Tav. 3: Sistema naturale (Scala 1: 25000);
- Tav. 4: Sistema antropico (Scala 1: 25000);
- Tav. 5: Norme Tecniche d'Attuazione del Piano.

B. Regolamento del Parco

- Articolato del Regolamento

Tra gli strumenti previsti dalla L.R. 9/95, rimane ancora da redigere il **Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES)** previsto dall'art. 13 della suddetta legge. Si tratta di uno strumento decisivo, per delineare le linee programmatiche e progettuali dello sviluppo socio-economico del Parco. Per tale motivo la sua redazione sarà avviata immediatamente dopo l'approvazione del piano e del regolamento del Parco. Una precisa scelta progettuale indicata dall'art. 25 della legge quadro nazionale (394/91), infatti, prevede espressamente che il PPES redatto per la promozione economica e sociale del Parco venga redatto in coerenza con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e con le previsioni del Piano, nonché nel rispetto delle norme del Regolamento. In tal senso è stato indispensabile definire in prima istanza il Piano del Parco e il Regolamento, per poter poi procedere alla redazione del PPES. Fino alla sua redazione definitiva gli indirizzi programmatici espressi dal precedente Piano di Conservazione e Sviluppo garantiscono il necessario orientamento generale.

REGIONE UMBRIA



“PARCO FLUVIALE DEL NERA”

Consorzio e Comunità del Parco



2. Il quadro legislativo

Il quadro normativo di riferimento per il Piano di Conservazione Sviluppo era quello precedente alla L.R. n. 9/1995, che per i livelli nazionale e regionale si articolava come di seguito illustrato.

Livello nazionale

- 1.1 Legge Quadro sulle aree protette, n° 394 del 6 dicembre 1991, particolarmente per la parte relativa ai Parchi regionali e agli strumenti di pianificazione e gestione.
- 1.2 Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, varato con Deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993.

Livello Regionale

- 1.3 Piano Urbanistico Regionale (PUT), varato con L.R. 27 del dicembre 1983 n° 52, che all'art. 5 delle norme tecniche d'attuazione individua i Parchi naturali d'interesse regionale, classificandoli secondo le due categorie di *Parchi Naturali Territoriali* e *Parchi Naturali Fluviali*; inserendo il Parco del Nera-Velino nell'ambito dei Parchi Fluviali.
- 1.4 Legge regionale 18 agosto 1989 n° 26.
- 1.5 Piano Quadro del Sistema Parchi Ambiente della Regione Umbria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 12 marzo 1990 n° 1147 e oggetto del D.P.R. 14 giugno 1990 n. 331, con l'allegato Rapporto di area Parco del Nera da intendersi come Piano Regionale delle Aree Protette ai sensi dell'art. 20 della successiva L.R. 9/1995.

Nell'ambito di questo quadro legislativo fu redatto il Piano di Conservazione e Sviluppo, che aveva organizzato la sua struttura normativa articolata in un Piano del Parco, con la perimetrazione e la zonazione dell'area naturale protetta; in due tavole, una sul sistema naturale e una sul sistema antropico; in un Piano dei Servizi; un documento programmatico; e Norme Tecniche di Attuazione con funzione anche di Regolamento.

In quel periodo la normativa regionale prevedeva un Piano da denominarsi di "Conservazione Sviluppo", che doveva riassumere in un unico documento le caratteristiche del Piano del Parco e del Piano Economico e Sociale. Non veniva però prevista la realizzazione di un Regolamento.

Pertanto il gruppo di lavoro della Provincia di Terni elaborò uno strumento multiforme e profondamente innovativo, soprattutto sul versante della normativa dove, accanto alle norme per zone, introduceva il concetto delle norme per elementi e per sistema. Inoltre, per gli aspetti economici e sociali, il "Documento Programmatico" e il "Piano dei Servizi" fornirono un primo schema strutturale dello sviluppo economico e sociale del territorio del Parco, individuando le tematiche principali e la rete dei servizi territoriali (Sede del Parco, Porte del parco, Centri visita, viabilità e parcheggi).

Dalla redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo ad oggi il quadro legislativo sia a livello nazionale che regionale, è stato notevolmente modificato, così come di seguito illustrato.

Livello nazionale

- 1.1 Le leggi n. 344 del 08.10.1997 «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» e n. 426 del 04.12.1998 «Nuovi interventi in campo ambientale», hanno apportato nuove indicazioni in materia ambientale, modificando ed integrando la Legge Quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991 n. 394;
- 1.2 Il Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è stato soppresso dall'art. 76 del D.L. 31.03.1998 n. 112.

Livello Regionale

- 1.3 La legge Regionale 3 marzo 1995 n. 9 «Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla Legge 6 dicembre 1991 n. 364 e alla Legge 8 giugno 1990 n. 142», ha istituito i parchi regionali, dettando le norme sulla pianificazione dei parchi e sulla loro gestione;
- 1.4 E' stato redatto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 3 marzo 1995, n. 9, il Piano regionale delle aree naturali protette, approvato con Decreto del Presidente Della Giunta Regionale 10 febbraio 1998 n. 61;
- 1.5 Sono state introdotte le nuove leggi urbanistiche regionali, la L.R. n. 28 del 10 aprile 1995 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), e la L.R. n. 31 del 21 ottobre 1997 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale ...).

Sulla base delle nuove leggi urbanistiche regionali è in corso la stesura dei due strumenti di pianificazione e programmazione territoriale: il nuovo P.U.T., con valenza regionale, il cui disegno di legge è stato recentemente pubblicato dal BUR; ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treni (PTCP), di rilevanza provinciale, ormai giunto nella sua fase conclusiva. Tali strumenti urbanistici portano nuovo materiale normativo e d'indirizzo per la pianificazione urbanistica ed ambientale.

Sulla base del nuovo quadro di riferimento legislativo il gruppo di lavoro dell'Ufficio tecnico del Parco del Nera ha redatto il Piano del Parco ai sensi dall'art. 12 della L.R. 9/95 con le relative Note Tecniche d'Attuazione, ed il Regolamento del Parco previsto esplicitamente dall'art. 15 della L.R. 9/95.

3. La filosofia del Parco

3.1 Premessa

La Regione istituisce le Aree naturali protette al fine di: “*conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell’economia locale*” (art. 4 L.R. 9/1995).

Il Piano Quadro del sistema parchi-ambiente, che ha costituito ai sensi dell’art. 5 della LR 9/95 il Piano regionale delle Aree naturali protette, fino all’approvazione di quello attuale (DPGR 61/98), aveva espresso la volontà di istituire dette aree in un’ottica di compatibilità tra tutela dell’ambiente e sviluppo socio-economico. Il Piano ed il Regolamento del Parco hanno tenuto conto di tali indirizzi e, nel rispetto delle finalità della legge quadro nazionale, hanno perseguito i seguenti obiettivi:

1. La salvaguardia dei valori degli ambienti naturali (Sistema naturalistico), attraverso la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche di biotopi, di valori panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
2. La salvaguardia dei valori degli ambienti costruiti (Sistema antropico), attraverso la conservazione e risanamento del sistema insediativo storico (centri storici, edifici e manufatti di valore storico-artistico, ecc.), della viabilità storica, del sistema idraulico, del sistema produttivo agricolo tradizionale, del paesaggio nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali;
3. La realizzazione di un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale, attraverso la salvaguardia dei valori antropologici ed archeologici e la promozione di uno sviluppo ordinato delle altre attività produttive, degli insediamenti umani e dei servizi nell’area del parco e in quelle d’influenza socio-economica;
4. La valorizzazione delle risorse ambientali naturali ed antropiche, compatibilmente con gli obiettivi di salvaguardia, al fine di promuovere uno sviluppo economico sostenibile e contribuire alla promozione e alla crescita di attività ricreative e turistiche compatibili;
5. La promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, e di una politica attiva del tempo libero (ricreativo, sportivo e culturale), per il miglioramento della qualità della vita;
6. La valorizzazione e la tutela degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali;

Per quanto riguarda l’ambito specifico della *tutela-valorizzazione*, il Piano del Parco ha individuato gli obiettivi di *tutela-conservazione* e quelli di *fruizione-valorizzazione* che sono stati alla base del precedente Piano di Conservazione e Sviluppo.

Nella attuale proposta di Piano del Parco si è dato risalto ad un altro importante elemento che emerge dalla legge: l'uso della connotazione "*Fluviale*" nella definizione dell'Area Naturale Protetta del Nera. Tale connotazione era molto più esplicita nel vecchio P.U.T. (L.R. 27.12.1983 n. 52) che definiva due categorie dei Parchi Naturali: i Parchi Territoriali ed i Parchi Fluviali. Questo concetto di "Parco Fluviale", accanto ai criteri precedentemente ricordati, è stato l'elemento guida nella definizione della confinazione e della strutturazione delle normative; ed è anche alla base della stessa filosofia di fondo del Parco del Nera: visto nel suo duplice aspetto di Parco naturale e Parco antropico. Accanto a ciò il Parco fluviale del Nera è stato interpretato pure come un parco-azienda, dove è possibile gestire il prodotto ambiente, all'interno di un sistema territoriale in cui questo svolge un importante ruolo strategico.

3.2 Il Parco fluviale come parco naturale ed antropico

Il Parco del Nera, secondo la definizione di legge, è un Parco Fluviale, costruito intorno all'asta del fiume Nera e dei suoi maggiori affluenti (il Fosso di Rosciano e il Fosso di Salto del cieco) che ne attraversano il territorio e alla cascata delle Marmore (fiume Velino). E' caratterizzato da un territorio modesto e da una forte presenza antropica; infatti, le stesse emergenze naturalistiche sono profondamente segnate dall'uomo. Di conseguenza il Parco fluviale del Nera non potendo essere inteso semplicemente come un *Parco ad indirizzo naturalistico*, è stato considerato come un *Parco ad indirizzo misto*; nel quale il problema della conservazione-salvaguardia delle aree naturali, si deve confrontare sempre con una presenza antropica storicamente forte, che ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso e che costituisce, esso stesso, un "valore" da tutelare e da valorizzare.

Dalla fase d'analisi non è emerso solo il problema della conservazione-salvaguardia delle aree naturali, con il loro patrimonio vegetazionale e faunistico, o del recupero di semplici edifici, manufatti o aree naturali; ma è stato affrontato anche il tema più complesso del "*Restauro di un Mondo*". Si è voluto operare per ricostruire quel rapporto di armonia tra uomo e natura, quell'equilibrio tra ambiente antropico e ambiente naturale, tra passato, presente e futuro che oggi, in questi territori, risulta fortemente compromesso.

Dall'esame delle specificità del territorio, dei fattori che ne costruiscono la sua identità e lo rendono riconoscibile rispetto ad altre zone, sono emerse le peculiarità riconducibili al rapporto storicamente individuabile tra caratteri fisico-naturali e trasformazioni umane. La comprensione di questo rapporto ha portato alla percezione dei necessari limiti che oggi devono essere posti all'interno dell'area naturale protetta, dove ogni azione futura dovrà risultare coerente con le rinnovate esigenze di un equilibrio ambientale. Da ciò emerge la validità di questo modo di interpretare il Parco; un modo organico ed interdisciplinare di leggere il territorio, che porta a riunire in un unico orizzonte le specificità delle singole aree e dei singoli settori.

3.3 Il Parco come azienda

In questa direzione, un Parco correttamente inteso può essere la risposta più idonea e forse l'unica, per costruire un nuovo modello di sviluppo per il comprensorio territoriale della Valnerina, oggi attraversato da una profonda crisi, e non solo economica. Non si vuole però attrezzare un"oasi" o un"isola protetta", ma un laboratorio che possa rappresentare anche uno dei punti di partenza per la rinascita della città di Terni e di parte del territorio provinciale.

Si tratta di realizzare un Parco da intendersi come zona campione di un territorio più vasto, e non come porzione "isolata" dal più ampio contesto storico e fisico.

Il Parco, come "*Fabbrica di natura e di cultura*" deve essere considerato un'azienda che gestisce il prodotto natura e il prodotto culturale, in modo tale da promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione diretta ed indotta, su tutto il suo territorio e sulle circostanti aree di influenza. In tal senso il Parco deve perseguire un modello economico integrato, fatto di attività principali, secondarie e di part-time. Il recupero del notevole patrimonio edilizio esistente, può essere anch'esso un dato importante, finalizzato alla fruizione turistica, ma anche ad un programma di graduale recupero degli originari livelli di popolazione residenziale.

Dal Parco, inteso come azienda che utilizza il patrimonio naturale ed antropico come risorsa, emerge la necessità di affermare e rafforzare l'immagine del territorio. Un'immagine "forte" caratterizzata: da un lato dalla presenza delle emergenze ambientali (Cascata della Marmore e Fiume Nera), e prettamente naturali (patrimonio boschivo e faunistico); dall'altro dalle emergenze storico antropiche (patrimonio archeologico e culturale, sistemi dei centri storici, delle rocche e delle chiese, i casali, l'archeologia industriale), a cui appaiono legate le speranze di rilancio di un vasto comprensorio territoriale.

Tutto questo è stato adeguatamente considerato dal Piano del Parco e troverà attuazione particolarmente con il Piano Pluriennale Economico e Sociale. Questo si dovrà ispirare ai principi del Piano del Parco, e potrà avvalersi delle nuove disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale di cui alla Legge 08.10.1997 n. 344.

3.4 Il ruolo chiave del Parco Nera

La legge quadro nazionale 394/91, concepisce l'insieme delle aree naturali protette come un grande sistema di parchi nazionali, parchi regionali riserve naturali ed oasi di protezione, tra loro strettamente correlati. Ugualmente, la Regione Umbria ha concepito il proprio "Sistema Parchi" regionale. E' in quest'ottica di "sistema" delle aree naturali protette regionali e nazionali, che va considerato il ruolo del Parco fluviale del Nera.

Certamente l'area del Parco non è stata individuata per un suo elevato valore naturalistico e faunistico intrinseco; quanto, semmai, per la presenza di importanti emergenze ambientali, costituite dall'asta del fiume Nera, nel tratto della Valnerina

ternana e dalla Cascata delle Marmore. Per il Piano del Parco, inoltre, appare come un elemento di particolare importanza, la caratteristica del territorio che è interamente attraversato dal Corridoio Ecologico d'acqua del fiume Nera. Un territorio che è posto nell'intersezione degli importanti serbatoi di naturalità costituiti dalle dorsali montuose dei Monti Spoletini e Reatini, che hanno nelle vette dei monti Maggiore, Fionchi, Coscerno, Aspra, oltre al Terminillo, le emergenze maggiori.

Già dalla carta di inquadramento dell'ex Piano di Conservazione e Sviluppo emergeva la posizione strategica del Parco, posto tra questi importanti serbatoi di naturalità. Vi si sottolineava, inoltre, la fondamentale funzione di connettore, filtro e barriera svolto dal sistema fluviale del Nera e quella di "Nodo" eco-ambientale per tutta l'area.

Tramontata la possibilità di realizzare il Parco naturale regionale del Coscerno-Aspra, per l'opposizione della popolazione di quel territorio, emersa durante la fase della partecipazione; e vista la vicenda che ha portato all'esclusione del sistema ambientale di Marmore - Piediluco dal perimetro del Parco del Nera; è apparso essenziale salvaguardare il "nodo" ambientale racchiuso nella perimetrazione che viene ora proposta, che va oltre la delimitazione provvisoria di cui alla L.R. 9/95, fino a comprendere tutto il Fosso di Ancajano, di Terria, il centro storico di Polino con il fosso di Rosciano e tutto il fosso del Castellone-Salto del Cieco, fino alla confluenza con il fosso dei Riti.

N.B. Dopo la fase partecipativa e la richiesta del comune di Ferentillo di riportare i limiti del Perimetro all'interno di quanto previsto dalla L.R. n. 9/1995, l'assemblea consortile ha deliberato di limitare l'estensione del parco al solo fosso del Castellone-Salto del Cieco, fino in prossimità della confluenza con il fosso dei Riti.

La filosofia del Parco

I CINQUE TEMI DI FONDO DEL PARCO FLUVIALE DEL NERA

Il parco come "risorsa" da difendere e valorizzare

I valori naturali, storici ed ambientali sono una risorsa economica e sociale. Il Parco "TUTELA I VALORI NATURALI ED AMBIENTALI NONCHÉ STORICI, CULTURALI, ANTROPOLOGICI TRADIZIONALI" art. 12 Legge 394/1991). la Regione istituisce le Aree naturali protette al fine di "CONSERVARE, DIFENDERE E RIPRISTINARE IL PAESAGGIO E L'AMBIENTE, DI ASSICURARE IL CORRETTO USO DEL TERRITORIO PER SCOPI RICREATIVI, CULTURALI, SOCIALI, DIDATTICI, SCIENTIFICI E PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E DELL'ECONOMIA LOCALE" (art. 4 L.R. n. 9/1995).

L'area naturale protetta come Parco fluviale

Parco Fluviale, ovvero un parco costruito intorno alle acque ovvero alla porzione di asta del fiume Nera e dei suoi affluenti fiume Velino, fossi di Rosciano, Castellone - Salto del Cieco, Ancaiano, compresa nei comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo, Terni (Collestatte e Torreorsina) e Polino, con i S.I.C. della Cascata delle Marmore e di Salto del Cieco. L'acqua è quindi il tema di fondo del parco, l'acqua come **risorsa naturale** corridoio ecologico e biotopo; l'acqua come **risorsa antropica**, come energia forza aggregante del sistema insediativo.

Parco naturale ed antropico, un parco aperto

Il Parco Fluviale del Nera è concepito come un'area protetta ad indirizzo misto, sia naturalistico che antropico. In tale area il problema della conservazione e salvaguardia del patrimonio naturale deve confrontarsi con una presenza antropica che è storicamente forte, ma che pure ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso che costituisce esso stesso un "valore" da tutelare e valorizzare. Da qui la proposta di un **parco aperto**, non un'isola chiusa, non un'oasi, ma un laboratorio di sviluppo sostenibile, luogo privilegiato per la sperimentazione e l'esportazione della cultura della sostenibilità.

Il Parco come azienda

Il Parco, come **INDUSTRIA DI NATURA E DI CULTURA**, ovvero come organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla difesa e alla valorizzazione delle risorse naturali e antropiche, un'azienda, che gestisce il prodotto natura e il prodotto culturale in modo tale da promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione diretta ed indotta sul tutto il territorio del parco e sulle sue **AREE D'INFLUENZA SOCIO ECONOMICA**.

Il Parco come "cerniera" naturale ed antropica

La centralità di un'area marginale: La particolare collocazione di quest'area attraversata dai due Corridoi Ecologici d'Acqua dei fiumi **Nera** e **Velino**, posta all'intersezione degli importanti serbatoi di naturalità costituiti dalle dorsali montuose dei **Monti Spoletini** e dei **Reatini** che hanno nelle vette dei monti Maggiore, Fionchi, Coscerno, Aspra, oltre al Terminillo più a Sud, le emergenze maggiori, fa del Parco Nera una "cerniera" naturale ed antropica tra l'**Alta Valnerina**, la **Conca Ternana**, la **Valle Reatina** e la **Valle Umbra**. La presenza in questo contesto di due importanti emergenze ambientali i S.I.C. della **Cascata delle Marmore (IT 5220015)** con il suo sistema fluvio lacustre del **Velino** e del **Lago di Piediluco**, i S.I.C. di **Salto del Cieco (IT 5220015)**, fanno del Parco Nera un ambito unico in Europa.

4. La perimetrazione del Parco

4.1 Premessa

L'individuazione dell'ambito territoriale su cui effettuare le analisi e le ricerche (limiti di studio) è risultata preliminare a qualsiasi tipo di analisi. Trattandosi di un Parco Fluviale, l'elemento base per la conoscenza del territorio, così come per l'ex Piano di Conservazione e Sviluppo, è stato quello delle acque. È quasi superfluo ricordare il ruolo centrale svolto dai fiumi e dai laghi, nella nascita dei sistemi insediativi; e come l'uso e la manipolazione delle acque sia indispensabile per l'emergere di un sistema produttivo agricolo o industriale. Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione per il Parco, dove l'acqua costituisce da sempre l'emergenza ambientale e paesaggistica più forte, ed è stata nel corso della storia l'elemento primario e generatore di processi di antropizzazione.

Sulla base dei crinali che costituiscono i limiti di bacino, è stato individuato un "ambito di studio", costituito dai due principali sistemi imbriferi, che interessano il territorio: quello dei fiumi Nera e Velino. Questi corsi d'acqua confluiscono in un unico sistema a partire da Marmore-Collestatte, fino ad Orte; e fanno parte del più complesso sistema imbrifero del fiume Tevere. L'ambito territoriale, oggetto dello studio, può essere articolato in quattro sub-sistemi: due relativi al Nera *Subsistema del Nera fosso di Rosciano e Subsistema del Nera dei fossi di Ancaiano e di Salto del Cieco*; e due relativi al Velino *Subsistema di Marmore, Canale e Lago di Ventina e Subsistema del Lago di Piediluco e del rio Fuscello*.

A causa dell'esclusione del sistema omogeneo di Marmore Piediluco dal Parco del Nera, sancita con la perimetrazione provvisoria indicata dalla L.R. 9/95, si è assunto il limite del sistema imbrifero del Nera, entro i limiti di provincia, come perimetrazione di un'area di pertinenza fluviale, definita "Area di influenza economica e sociale".

4.2 La proposta di perimetrazione definitiva

Il Piano del Parco definisce la perimetrazione basandola sui principi precedentemente illustrati e partendo dai seguenti parametri base:

1. Un parco fluviale deve interessare essenzialmente le aste fluviali, le zone umide e le pianure alluvionali immediatamente a ridosso di esse;
2. Un parco come quello del Nera, dove la presenza storico-insediativa è un valore, deve comprendere i sistemi antropici con particolare riferimento ai centri storici, alle zone di paleontologia o di archeologia antica e medioevale, comprese le zone di archeologia industriale;
3. Un parco fluviale deve prevedere una zona cuscinetto oltre a quella pre-parco (area di influenza socio economica e/o area contigua) che interessi almeno gli ambiti di bacino.

I confini del Parco proposti all'interno dell'area di pertinenza fluviale (Area d'influenza socio-economica), hanno interessato l'asta fluviale dell'area naturale protetta, comprendendo la Valnerina ternana, la Cascata delle Marmore, Collestatte, Torre Orsina, Arrone, Casteldilago, Montefranco, Ferentillo, sino al limite di provincia; e le aste degli affluenti maggiori del Nera, che comprendono i fossi del Castellone - Salto del Cieco, di Mezzo, di Rosciano, di Ancaiano e di Terria.

La perimetrazione proposta è stata riportata su cartografia in scala 1/25000 (Tav. 1: Perimetrazione definitiva e ambito di studio) come previsto dall'art. 7 della legge 9/95 e riproposta su base particellare, sulle tavole della zonazione in scala 1/10000. Rispetto alla perimetrazione provvisoria, la proposta attuale può essere così riassunta:

Comune di Terni

La perimetrazione del Parco ricalca quella provvisoria della legge regionale 9/95, includendo l'area della Cascata delle Marmore, di Monte Pennarossa, i centri storici di Collestatte e Torre Orsina, seguendo il corso del Nera fino al confine comunale. Durante la partecipazione erano state avanzate due proposte di modifica: una di riduzione nella zona di San liberatore – Collestatte e una di ampliamento della stessa area, includendo la parte restante del bosco di Pennarossa. Non essendo pervenuta nessuna proposta ufficiale da parte dell'amministrazione comunale, è stato conservato il perimetro della legge regionale.

Tale perimetrazione è stata poi presentata e discussa in sede di partecipazione in varie incontri e su tale perimetrazione sono pervenute osservazioni che hanno portato ad una sostanziale conferma di quella proposta.

Comune di Arrone

La perimetrazione del Parco ricalca sostanzialmente quella provvisoria della legge regionale 9/95. Sono state proposte alcune modeste modifiche, già previste dall'ex Piano di Conservazione e Sviluppo, che includono all'interno del perimetro del Parco l'ex convento di San Francesco e la valle retrostante al centro storico di Castel di Lago. Tale perimetrazione è stata poi presentata e discussa in sede di partecipazione in varie incontri e su tale perimetrazione non sono pervenute osservazioni pertanto è stata confermata di quella proposta.

Comune di Montefranco

La perimetrazione del Parco ricalca sostanzialmente quella provvisoria della legge regionale 9/95, sono state eseguite solo modeste modifiche al perimetro nella zona di Fontechiaruccia, che hanno incluso il convento di San Bernardino ed altre aree lungo la S.S. Valnerina.

Tale perimetrazione è stata poi presentata e discussa in sede di partecipazione in varie incontri e su tale perimetrazione sono pervenute osservazioni che hanno portato ad una parziale modifica di quella proposta.

Comune di Ferentillo

La perimetrazione del Parco è stata ampliata rispetto a quella provvisoria, in parziale accordo con quanto già previsto dal precedente Piano di conservazione Sviluppo. E'

stata ampliata l'area lungo la valle del fosso di Ancaiano, fino al confine provinciale; e quella lungo il fosso del Castellone – salto del Cieco fino alla confluenza con il fosso di Riti, includendo nell'area protetta anche il centro storico di Castellone Alto, precedentemente escluso dalla perimetrazione provvisoria. Inoltre è stata ampliata anche l'area lungo il fosso di Terria, includendo la stretta valle ed i centri storici di Terria e Terria di contro.

Tale perimetrazione è stata poi presentata e discussa in sede di partecipazione in varie incontri e su tale perimetrazione sono pervenute osservazioni che hanno portato ad una sostanziale modifica di quella proposta, che è stata ricondotta a quella della l n. 9 confermando solo l'ampliamento del perimetro lungo il fosso del Castellone – Salto del Cieco.

Comune di Polino

Sono stati compresi all'interno della perimetrazione del Parco il centro storico di Polino e la valle del fosso di Rosciano, in accordo con quanto già previsto dal precedente Piano di Conservazione e Sviluppo. L'art. 2 del Piano regionale delle Aree Protette (DPGR 61/98) stabilisce che le modificazioni alla superficie dei parchi istituiti, proposte dal gestore dell'area naturale protetta o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, possono riguardare esclusivamente i territori dei Comuni interessati all'area protetta. Ciò nonostante, l'inclusione di parte del territorio di Polino è apparsa legittima in considerazione del fatto che il comune stesso ha richiesto con delibera tale ampliamento, e che l'area è stata compresa dal Piano regionale delle Aree Protette (DPGR 61/98), come "Area di Proposta e Studio", cioè come un'area in cui la Giunta regionale elabora proposte progettuali dettagliate di istituzione di parchi regionali. Pertanto esistono tutte le condizioni affinché tale proposta di ampliamento possa essere accolta dalla giunta regionale e approvata contemporaneamente nel Piano del Parco.

La superficie complessiva dell'area del Parco è così risultata pari a circa 2460 ettari, contro i 2.120 ettari della perimetrazione provvisoria. L'attuale proposta prevede quindi un ampliamento dell'area del Parco di circa 340 ettari, pari al 16 % dell'area precedentemente definita dalla L.R. 9/95. E' stato pertanto rispettato il termine previsto dall'art. 2 del Piano regionale delle Aree Protette (DPGR 61/98), per cui le modificazioni della superficie dei parchi istituiti, proposte dal gestore dell'area naturale protetta o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, non possono eccedere, rispettivamente in diminuzione e in aumento, il 5 o il 20 per cento della superficie originaria.

4.3 Zona esterna d'influenza socio-economica

Il precedente Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1993-95) individuava all'esterno del perimetro del Parco un'estesa "Area Contigua", coincidente con l'ambito di studio, come presupposto fondamentale per una corretta azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e antropico del parco.

La legge regionale 9/95, nel definire la perimetrazione provvisoria del Parco fluviale del Nera non individuava, invece, alcuna area contigua. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1° dell'art. 17 della stessa legge, eventuali aree contigue possono essere previste e disciplinate solo dalla Regione, con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati. Conseguentemente non è apparso di competenza del Piano del Parco individuare un'area contigua: compito evidentemente riservato alla sola Regione.


Al Consorzio di gestione del Parco ed agli enti locali interessati, resta la facoltà di proporre un'eventuale area contigua, ma l'atto istitutivo rimane di esclusiva competenza regionale. Nell'eventuale individuazione di quest'area, precisa la stessa legge, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua è istituita; e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e stabiliti i piani e i programmi regionali. Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita, la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991. n. 394.

Il presente Piano del Parco individua all'esterno della perimetrazione dell'area naturale protetta ed all'interno dell'ambito di studio indicato nel precedente "Piano di Conservazione e Sviluppo", una "zona di influenza socio economica", corrispondente al Bacino imbrifero del Nera e caratterizzata da un grado elevato di interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco.

4.4 Limite ambito di studio e Aree di proposta e studio

Il precedente Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino (1993-95) aveva individuato un ambito di studio, all'interno del quale sono state eseguite tutte le analisi di settore. Il presente Piano del Parco ripropone tale perimetro, in quanto le caratteristiche naturali ed antropiche di quest'ambito sono strettamente connesse a quelle dell'area naturale protetta. Anche su tali aree il Consorzio del Parco e/o gli enti che ne fanno parte, possono sviluppare azioni di studio e approfondimenti settoriali, riguardanti le fondamentali tematiche del Parco.

Nella tavola sulla perimetrazione (Tav. 1), sono inoltre individuate le «Aree di proposta e studio» indicate dal Piano Regionale delle Aree Naturali Protette, approvato con D.P.G.R. del 10 febbraio 1998 n. 61. In queste aree, classificate anche come Aree di particolare interesse naturalistico dall'art. 26 della L.R. 9/1995, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 (comma 1°), può elaborare proposte progettuali dettagliate, finalizzate all'istituzione di parchi regionali.



5. I Contenuti del Piano del Parco

5.1 Premessa

Il piano dell'Area naturale protetta Parco Fluviale del Nera, è stato redatto sulla base di un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, contenute negli elaborati di analisi del precedente Piano di Conservazione e Sviluppo. Il Piano del Parco è stato elaborato ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.9 del 03.03.1995 e del Piano regionale delle aree naturali protette, approvato con D.P.G.R. del 10.02.1998 n. 61; e contiene, come detto precedentemente, la proposta definitiva della perimetrazione, in modifica a quella provvisoria stabilita dalla Regione con la citata legge istitutiva.

Il Piano, come previsto dalla legge, contiene la suddivisione del territorio in zone A, B, C, e D, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ed ha regolato, attraverso le NTA, non soltanto gli aspetti naturalistici e vincolistici dell'area protetta, ma anche l'insieme degli usi del territorio presenti o previsti.

Il Piano del Parco attraverso la sua articolazione (Elaborati di Piano e Norme tecniche d'Attuazione) ha individuato:

1. Le caratteristiche naturali da proteggere e valorizzare, distinguendo gli aspetti geologici, idrogeologici, geomorfologici e paleontologici, floristici, vegetazionali, forestali e faunistici;
2. Le caratteristiche ambientali legate all'antropizzazione e, quindi, le risorse da salvaguardare e valorizzare, d'interesse storico, architettonico, artistico ed archeologico;
3. La compatibilità delle attuali forme d'utilizzo del territorio, con la necessaria protezione delle risorse naturali;
4. I vincoli e le limitazioni da prevedersi in relazione alle diverse zone del in cui è stato suddiviso il territorio del Parco;
5. Gli interventi di riqualificazione e restauro ambientale da effettuarsi, ed i soggetti idonei ad eseguirli;
6. L'elenco dei piani di settore diretti ad affrontare in modo organico tutti gli aspetti relativi ai singoli ambiti d'intervento;
7. La perimetrazione definitiva e l'inquadramento dei vari ambiti del Parco ai differenti regimi normativi (zone A, B, C, D, E), prevedendo anche una articolazione in sub zone, sulla base delle caratteristiche delle singole aree;

5.2 La struttura normativa

La legge regionale 9/95 non fa alcun riferimento alla struttura normativa del Piano del Parco, ciò è stato a volte interpretato ritenendo le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del tutto superflue, ed affidando al Regolamento del Parco sia la funzione normativa che quella regolamentare.

La logica che è stata seguita ha voluto attribuire al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco due funzioni nettamente distinte. Il Piano del Parco, in base a quanto definito dall'art. 12 della legge 394/91, persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali. Azione di tutela affidata al Consorzio gestore che disciplina col Piano l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e tutela. Il Piano del Parco disciplina inoltre: vincoli, destinazioni d'uso pubblico o privato, e norme di attuazione relative; i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

Il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 25 della L 394/91, è insieme al PPES uno strumento di attuazione delle finalità del Parco regionale, e persegue non solo la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali; ma, nei limiti posti dal Regolamento, promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

Il Regolamento, a sua volta, integra il Piano dell'area naturale protetta, disciplinando le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ed in particolare i divieti, le modalità di accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e di esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta.

Detto ciò, le norme tecniche non devono essere considerate un apparato esterno al Piano, codificato rigidamente ed "astratto" rispetto ai contesti analizzati; quanto piuttosto un documento capace di restituire, al pari degli "elaborati grafici", intenzioni e ruolo del Piano stesso. Da questo punto di vista la struttura delle norme riveste una grande importanza.

Lo schema normativo proposto nel Piano del Parco, dopo una sezione a carattere introduttivo, è suddiviso sostanzialmente in due parti. La prima riguarda la disciplina generale del territorio, costituita da norme sulle singole zone e sub-zone, in funzione dell'individuazione cartografica effettuata negli elaborati della "zonazione". Nella seconda parte è stata elaborata una disciplina trasversale, finalizzata agli aspetti naturalistici ambientali e storico-antropici, mediante una normativa per sistemi. Questa struttura normativa si articola, quindi, su due distinte direttrici: per aree "Zonazione" e per sistemi "Sistema naturale e Sistema antropico".

5.3 Per aree “zonazione”

Il Piano del Parco prevede una zonazione che è riportata nei relativi elaborati grafici e normata dalle NTA. Il territorio è articolato in categorie e tipologie d'intervento, secondo le previsioni della legge quadro nazionale n. 391/1990 e dalla legge regionale 9/1995. La normativa adottata rispetta la ripartizione imposta per legge, e si applica all'interno di aree omogenee.

L'individuazione delle zone accoglie le indicazioni provenienti dal precedente Piano di Conservazione Sviluppo e dai vari strumenti urbanistici; è inoltre il risultato di un'attenta analisi del territorio, condotta attraverso le sue componenti naturali e antropiche. Ciò tenuto conto di quanto disposto dal comma 3° dell'art. 12 della L.R. 9/95, che così recita: «Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto dall'art. 12, comma 2°, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in zone A, B, C e D».

Si pone in rilievo quello che è apparso un grosso limite imposto dalla legge regionale 9/95, la quale al comma 4° dell'art. 20 stabilisce che, in sede di prima applicazione, il Piano dell'Area naturale protetta può individuare zone “A” Riserve integrali e zone “B” Riserve generali orientate, esclusivamente all'interno della zona 1 “Ambito in cui è prevalente la protezione ambientale”; stabilendo inoltre che la perimetrazione della stessa zona 1 non può essere modificata. Questo pesante vincolo posto alla zonazione, si evidenzia soprattutto in relazione al fatto che la zona 1 è individuata esclusivamente nella zona di Castellone Alto nel comune di Ferentillo. Un ambito molto ristretto, situato lungo il fosso del Castellone, che esclude ambiti naturali di particolare interesse naturalistico ambientale, come lo stesso fosso di Salto del Cieco e la Cascata delle Marmore. L'analisi ambientale condotta aveva invece individuato varie zone da sottoporre a particolare tutela, come l'area della Cascata delle Marmore - Monte Penna Rossa e l'intero ambito territoriale del fosso del Castellone. Aree, queste, già riconosciute come Siti d'Interesse Comunitario dalla stessa Regione, nell'ambito del progetto Bioitaly: aree per le quali si auspicava come livello di protezione minimo, almeno al livello di “Riserva generale orientata” (Zona B).

Di conseguenza la stessa legge regionale ha imposto, nonostante le analisi condotte, le indicazioni e le valutazioni d'opportunità, l'individuare una sola zona “A” e di due Zone “B” e precisamente:

Zona A “Riserva Integrale”

Costituita dall'alveo, nella sua unicità naturale, del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va da Castellonalto nel comune di Ferentillo sino al limite della zona 1, come individuata dalla L.R. 9/95. Si tratta di una zona posta all'interno dell'area proposta come Sito di Interesse Comunitario (S.I.T.), codice identificativo del sito n. IT 5220015 (P.U.T. Regione Umbria).

Zone B “Riserva Generale Orientata”

Costituite da due zone contigue alla zona A e costituite dallo stretto e profondo canalone calcareo del Fosso di Salto del Cieco, nel tratto che va dalla confluenza con il fosso dei Riti sino a Castellonalto nel comune di Ferentillo.

Al fine di rispettare il più possibile gli obiettivi di salvaguardia e conservazione che hanno ispirato l'attuale lavoro e quello del precedente Piano di Conservazione e Sviluppo, sulla base dei risultati delle analisi di settore condotte; le zone C “Zone di protezione” sono state articolate in tre sub zone, con diverso grado di protezione e precisamente:

Zone C1 “Aree di protezione agricola”

Sono le aree in cui si svolge tradizionalmente l'attività agro-silvo-pastorale costituite dalla valle del Nera, dalle valli dei principali affluenti e dalle pendici dei rilievi più prossimi; non urbanizzate e non interessate da previsioni di carattere edilizio.

Zone C2 “Aree di protezione ambientale”

Sono aree di notevole valore ambientale, costituite per lo più da boschi e pascoli, con forte impatto paesaggistico caratterizzante il territorio del Parco. Tali aree, già vincolate ai sensi della legge 431/85, e delimitate dai singoli comuni con apposite varianti di adeguamento al P.U.T., sono sottoposte ad un maggiore grado di protezione.

Zone C3 “Aree di protezione speciale”

Le aree di protezione speciale individuate dal Piano del Parco sono quelle aree di particolare valenza naturalistica, vocate come zone “A” o “B”; che necessitano di un elevato grado di protezione ed, in particolare, sono costituite dall'area della Cascata delle Marmore e dall'area di Salto del Cieco esclusa dalla zona 1 della L.R. 9/95.

Analoga valutazione è stata eseguita per le zone D di “Promozione Economica e Sociale”, dove è stata prevista una duplice articolazione e precisamente:

Zone D1 “Centri storici”

Sono gli agglomerati urbani (castelli o borghi fortificati e borghi agricoli) di valore storico, presenti nel territorio del Parco ed individuati nella cartografia della zonazione.

Zone D2 “Aree urbane e suburbane”

Sono i centri urbani di recente formazione, le zone di completamento e/o d'espansione dei centri storici, le aree urbanizzate o da urbanizzare, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni.

5.4 Per Sistemi “Naturale ed antropico”

Le esperienze più recenti nel campo della pianificazione territoriale, hanno mostrato che ogni processo di “zonizzazione” (separazione, allontanamento) è più lento e complicato rispetto alle previsioni; e che il carattere monofunzionale della zonazione, non esprime adeguatamente la complessità del territorio e la particolarità delle diverse situazioni naturali ed antropiche. La normativa per sistemi è stato, quindi, un modo nuovo di dare una articolazione critica al tema della compatibilità.

La disciplina dei sistemi era la principale novità introdotta dall'ex Piano di Conservazione e Sviluppo, l'attuale Piano del Parco ha voluto conservare questa articolazione normativa, per definizione trasversale alle singole zone, pur non trattandosi di un modello normativo previsto dalle leggi di settore. All'interno delle Norme Tecniche d'Attuazione sono stati riservati altrettanti titoli quanti sono i sistemi individuati; ovvero il *Sistema naturalistico ambientale* ed il *Sistema antropico*, a cui fanno riferimento due elaborati grafici (Tav. 3: Sistema naturale; Tav. 4: Sistema antropico in scala 1: 25000).

Nella disciplina per sistemi le norme sono raccolte in un'articolazione che tiene conto dei sub sistemi, delle loro connessioni, del loro uso più appropriato e delle funzioni caratteristiche di ciascun sistema. Per ogni sistema è stata individuata una normativa specifica, sulla base di un lavoro d'analisi condotto indipendentemente dall'area o zona d'appartenenza. Un esempio tra tutti: la normativa per il sistema dei casali, o per il sistema dei canali artificiali.

Il “*Sistema naturalistico-ambientale*” è l'insieme dei luoghi e degli elementi legati tra loro in maniera reciproca, costituiti da specifiche aggregazioni di materiali che, nel loro insieme, assumono un ruolo peculiare all'interno del territorio interessato dal Piano. In questo sistema, dove sono ospitate in modo permanente determinate funzioni, interessa diverse parti di territorio, tra loro non necessariamente contigue, con differenti estensioni. Insieme al “*sistema antropico*” quello “*naturalistico-ambientale*” interessa sia l'intero territorio del Parco che l'area d'influenza socio-economica.

All'interno del sistema sono stati individuati i seguenti sottosistemi o categorie funzionali:

Serbatoio di naturalità: Comprensorio territoriale che, in virtù delle sue caratteristiche (scarsità di insediamenti, prevalenza di aree boscate, caratteri di stabilità eco-sistemica, accumulo idrico, ecc.), può, allo stato attuale e/o attraverso interventi opportuni, rafforzare le funzioni di difesa della bio-diversità e della “naturalità” in generale di un territorio più vasto.

Corridoio ecologico d'acqua: Fascia lineare di territorio composta essenzialmente da un corso d'acqua e da due fasce riparie verdi, al cui interno si svolgono le due importantissime funzioni ecologiche di “contenitore” (ecosistema acquatico-umido) e di “condotto” (canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Un corridoio ecologico d'acqua è un ambiente in cui possono rigenerarsi e proliferare le specie autoctone. Questo può svolgere una funzione di ricolonizzazione del territorio

circostante, attraverso l'esportazione della biodiversità. Un corridoio in salute e ben funzionante è, dunque, contemporaneamente habitat, condotto, contenitore, filtro, barriera, fonte e risorsa d'alimento per specie vegetali ed animali, e contiene in se anche una valenza di filtro o barriera in dipendenza delle dimensioni del corpo idrico.

Connettore: Fascia territoriale di natura lineare senza riferimenti dimensionali, ma solo in rapporto alle entità che vengono descritte come "aerali"; la cui funzione primaria, nel sistema ipotizzato, è quella di collegare e mettere in relazione parti con caratteri naturali diversi: sia in senso altitudinale (successione bio-climatica di diversi ecosistemi), che trasversale (sequenza di parti differenti per conformazione idro-geo-morfologica e territoriale - come, per es., parti intercluse in aree insediate). Tra i connettori più efficienti vi sono i corsi d'acqua, sedi proprie dello scambio e dei collegamenti naturali (dalla rete microscopica ma potentissima degli scambi genetici alle macroscopiche migrazioni faunistiche). La definizione di connettore contiene, al suo interno, sia quella di *barriera* (difesa rispetto all'esterno), che quella di *corridoio* (trasferimenti e relazioni interne).

Aree Filtro: E' un insieme di parti molto diverse tra loro, accomunate da una comune funzione di difesa e controllo, ma anche connessione (in questo caso a carattere areale) delle e tra aree serbatoio/connettori.

Nodi eco-ambientali: Aree di collegamento-intersezione tra corridoi ecologici diversi, che garantiscono la continuità fisica tra habitat naturali diversi. La presenza di "nodi" all'incrocio fra corridoi diversi, agevola la mobilità e lo scambio delle specie e dei geni, e garantisce la presenza d'ambienti idonei e "rifugi" intervallati lungo i corridoi stessi.

Aree speciali: Ambito naturale, areale o puntiforme, con particolari caratteristiche naturali, ambientali e socio-culturali; individuate durante il lavoro di analisi e ritenute strategicamente importanti. Per la propria posizione, composizione, unicità, valore ecologico, testimoniale e per il loro particolare stato di degrado, dovranno essere più approfonditamente esaminate ed interessate ad una progettazione unitaria e prioritaria.

Per "**Sistema antropico**" è stato inteso un insieme d'elementi (insediamenti urbani e rurali, ambiti socio-culturali ed aree produttive) tra loro interagenti, non statici, ma in continua evoluzione, frutto di un processo storico, legati con relazioni costituite da connessioni sociali (istituzioni, rapporti socio-economici, istruzione, tradizioni, ecc..) e collegamenti (strade, percorsi e viabilità). I singoli elementi di questo sistema sono gerarchicamente organizzati in sottosistemi, i quali si riferiscono a diverse parti di territorio, tra loro non necessariamente contigue e con differenti estensioni. Nel loro insieme i sottosistemi coprono l'intero territorio interessato dall'Ecosistema del Parco. All'interno di questo sistema sono stati individuati i seguenti sottosistemi o categorie funzionali:

Insediamenti: con cui si intendono tutte le possibili forme (areale, lineare o puntiforme) determinate dall'azione dell'abitare, direttamente rapportabili ad un ambito territoriale produttivo; il quale costituisce, in virtù delle sue caratteristiche tipologiche (urbane e/o edilizie) e funzionali (economiche, culturali ed istituzionali, ecc.), un patrimonio storico-antropico (monumentale e culturale) da tutelare e valorizzare, attraverso interventi opportuni come la conservazione, il restauro e la ristrutturazione.

Zone produttive: è stato inteso come un ambito territoriale (areale o puntiforme), direttamente rapportato agli insediamenti con caratteristiche connesse alla produzione

industriale, artigianale ed agricola; con i relativi fabbricati e manufatti in cui, attraverso interventi opportuni, è possibile rafforzare o ridurre le funzioni produttive: in un rapporto di compatibilità ambientale.

Zone speciali: intese come un ambito territoriale (areale o puntiforme) con particolari caratteristiche di prevalenza delle attività culturali e sociali, e/o presenza di manufatti con forti valenze storico-artistiche, archeologiche, ecc. Elementi dei quali appare necessario ampliare la conoscenza, operare forme di tutela e valorizzarne i contenuti.

Collegamenti: sono intesi come una fascia territoriale di natura lineare (senza riferimenti dimensionali), la cui funzione primaria nel sistema ipotizzato è quella di collegare e mettere in relazione gli insediamenti tra loro, e gli insediamenti con gli ambiti produttivi e con le parti del sistema naturale. Tra i collegamenti più importanti s'individuano le strade ed i percorsi: sedi proprie dello scambio e dei collegamenti veicolari, ferroviari ed alternativi. Si tratta, in particolare, dell'intricata rete dei percorsi che dalla superstrada Terni-Rieti, arriva sino alle mulattiere ed ai sentieri forestali e fluvio-lacustri. La dizione di "collegamento" contiene al suo interno quella di *marginie* (limite e relazioni interne-esterne), di *barriera* (separazione rispetto all'esterno), quella di *fondo* (strato superficiale e carreggiata) e quella di *opera d'arte* (ponti, cavalcavia, muri di sostegno, ecc.).

Nodi di collegamento: I nodi sono delle singolarità generalmente poste nelle aree di intersezione tra diversi collegamenti o tra collegamenti e insediamenti. Sono in grado di garantire la comunicazione tra percorsi diversi e tra questi e gli insediamenti. La presenza di "nodi" all'incrocio di collegamenti diversi agevola la mobilità e lo scambio delle diverse utenze. La loro presenza alla fine o al termine di un collegamento favorisce l'attestazione delle utenze. In questa categoria sono stati considerati i parcheggi di attestamento e/o scambio e le porte del Parco.

5.5 Considerazioni finali

Rispetto a quella proposta dal precedente Piano di Conservazione e Sviluppo, la struttura normativa dei due sistemi è attualmente più snella, rimanendo però fondamentalmente coerente ai presupposti e alla filosofia originari. La normativa per elementi, complementare rispetto a quella dei sistemi, non è stata inserita nelle Norme Tecniche d'Attuazione, ma trasportata nella terza parte del Regolamento come "Guida agli interventi".

La normativa trasversale o orizzontale per sistemi, costituisce un'innovazione rispetto a quanto previsto dalle leggi e norme vigenti per le aree naturali protette. Tale normativa si estende, almeno teoricamente, non solo all'interno dell'area del Parco, ma vuole interessare anche le zone di influenza socio-economica. Pertanto al di fuori dell'area naturale protetta, in assenza di un'area contigua, tale normativa non può che essere di carattere indicativo e di indirizzo per gli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti consorziati del Parco.

La normativa per sistemi è stata riproposta sia per i suoi caratteri innovativi, sia perché consente una lettura del "sistema" Parco più compiuta e coerente con gli indirizzi di

pianificazione territoriali regionali (PUT) e provinciali (PTCP). Questi Piani territoriali hanno, infatti, assunto l'ecologia del paesaggio come uno dei riferimenti di lettura ambientale del territorio: adeguando di conseguenza la loro struttura normativa.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Terni, che si sta orientando nella stessa direzione, introdurrà una normativa di carattere ambientale estremamente dettagliata, ma sostanzialmente del medesimo tipo di quella proposta nel presente Piano e, probabilmente, espressa con termini diversi. In questo senso è stato avvertito il rischio di sviluppare una normativa doppia, anche se operante su diversi livelli ed espressa in termini differenti: il rischio cioè di norme sostanzialmente simili, che possano generare una confusione al momento della loro applicazione. Appare quindi auspicabile attivare, quale elemento di raccordo, un tavolo di discussione ed approfondimento tra tutti gli organismi istituzionali che si occupano della progettazione del territorio, particolarmente di quello destinato ad una protezione ambientale.

Il Piano del Parco nella parte relativa alla normativa per sistemi e nelle due tavole di riferimento (tav. 3 Sistema naturale e tav. 4 Sistema antropico), ha voluto dare una prima struttura alle norme di carattere ambientale, rinviando ad un approfondimento successivo ed a scale più dettagliate (1/10000), sia le analisi di settore per i due sistemi, sia gli eventuali elaborati normativi (cartografie e norme). A tale scopo le Norme Tecniche di Attuazione prevedono la redazione di appositi Piani di Settore e precisamente:

Per il “*Sistema naturalistico-ambientale*”

Piano delle Acque

Che potrà prevedere: il censimento delle falde e delle sorgenti; il monitoraggio della qualità delle acque; il monitoraggio della captazione; il monitoraggio dell'erogazione; il monitoraggio delle portate; la carta della tutela delle acque sotterranee; lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi; la stesura della carta idrobiologica e di quella dello sfruttamento idrico.

Piano floristico vegetazionale per le zone umide

Che potrà comprendere: il censimento delle zone umide e della vegetazione ripariale; la riqualificazione degli ambiti degradati e scomparsi; analisi fitosociologiche e fitopatologiche.

Piano floristico vegetazionale forestale

Che potrà prevedere: la riqualificazione cedui degradati; assetto forestale; riforestazione naturalistica; censimento dello stato della qualità dei boschi; analisi fitosociologica e analisi fitopatologica.

Piano ittico faunistico

Che potrà comprendere: il censimento fauna selvatica; il censimento dell'ittiofauna; la carta delle potenzialità faunistiche; il programma di gestione fauna selvatica; il programma di gestione dell'ittiofauna; il programma di monitoraggio della fauna.

Per il Sistema “*Antropico*”:

Piano del patrimonio storico

Che potrà comprendere il censimento: dei sottosistemi storici, dei centri storici, delle rocche, torri, nuclei rurali, casali, ville, chiese e monasteri; della viabilità storica; del patrimonio paleontologico ed archeologico; della toponomastica e delle tradizioni storico-culturali; ed un programma di recupero e restauro e di monitoraggio del patrimonio storico.

Piano per le attività agricole

Che interessare gli aspetti legati a: l'olivicoltura, la frutticoltura, i seminativi arborati, l'orticoltura, i metodi di coltivazione biologica, la zootecnia e l'itticoltura.

Piano delle attività produttive

Che potrà interessare lo studio degli aspetti legati all'industria e all'artigianato, prevedendo anche un censimento delle attività industriali esistenti e dismesse; nonché un piano di compatibilità ambientale rispetto alle attività possibili.

Piano dell'archeologia industriale

Che potrà comprendere: una mappatura dei siti d'interesse archeologico industriale e delle aree produttive; l'individuazione delle linee d'adduzione idrica e di trasmissione dell'energia elettrica; la mappa dell'inquinamento.

Quello appena riportato è un elenco del tutto indicativo. I Piani di Settore, nell'ambito dei due sistemi individuati, saranno elaborati anche rispetto delle indicazioni che espresse dal PUT e dal PTCP della Provincia di Terni. La loro redazione porterà, quindi, alla definizione delle tavole definitive del Sistema Naturale e del Sistema Antropico in scala 1/10000.

6. Il Regolamento del Parco

6.1 Premessa

Il regolamento dell'Area naturale protetta, come previsto dalla legge regionale n. 9/95, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio che è attribuito con la zonizzazione, integra il Piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2° dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Al Regolamento del Parco è stato attribuito un ruolo sostanzialmente diverso rispetto a quello ricoperto dal Piano del Parco e dalle Norme Tecniche d'Attuazione di quest'ultimo. Il Regolamento "integra" le disposizioni e le indicazioni del Piano, regolamentando e disciplinando le attività consentite nel territorio del Parco, allo scopo di perseguire le finalità dell'area naturale protetta e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche antropologiche, storiche e culturali locali. Infatti, ai sensi dell'art. 25 della L. 394/91, il Piano del Parco è insieme al PPES uno strumento d'attuazione delle finalità del Parco regionale; e ne persegue la tutela dei valori naturali e storico-culturali, promuovendo iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti: il tutto nei limiti che sono posti dal Regolamento del Parco.

Per tale motivo si è ritenuto corretto, oltre che necessario, separare nettamente i contenuti del Regolamento e delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano del Parco. Ogni aspetto di tipo regolamentare, che precedentemente era stato collocato nelle NTA del Piano di Conservazione e Sviluppo, è stato così trasferito integralmente sul Regolamento del Parco, assieme alle disposizioni specifiche previste per legge. Ne è risultato un insieme normativo perfettamente integrato in ogni sua parte ed anche rispetto ai contenuti del Piano.

In particolare, il Regolamento del Parco, nell'ambito delle finalità specifiche dell'area naturale protetta, ha disciplinato le modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo, nonché i criteri di gestione e l'esercizio delle attività che sono consentite; e precisamente:

1. Detta norme aventi per oggetto la disciplina delle diverse attività consentite all'interno dell'area protetta del Parco;
2. Specifica le modalità di svolgimento delle attività consentite ed individua quelle vietate, in quanto contrastanti con le disposizioni della L.R. n. 9/950 e con le finalità e gli obiettivi del Piano del Parco e dello Statuto del Consorzio;
3. Stabilisce i criteri d'accesso e le modalità di fruizione del Parco.

La struttura normativa del Regolamento, inoltre, è stata articolata in quattro distinte parti:

1. Caratteri generali e disciplina del territorio;
2. Disposizioni sulle attività;

3. Disciplina generale del territorio o “Guida agli interventi”;
4. Fruizione, vigilanza e norme finali.

Il Regolamento, infine, concorre all’applicazione della legge quadro sulle aree naturali protette (L. 394/91); della L.R. 3 marzo 1995 n. 9, istitutiva del sistema regionale dei parchi; all’attuazione del Piano del Parco e del Piano Pluriennale Economico Sociale; e delle normative dell’Unione Europea, statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente.

6.2 Caratteri del regolamento e Disciplina urbanistica

Nella prima parte il Regolamento delinea i caratteri del “Parco Fluviale del Nera”, indicando gli obiettivi di fondo dell’area naturale protetta; vi si precisano gli obiettivi e le finalità del Regolamento stesso; la delimitazione del territorio del Parco; gli organi di gestione e le norme sul personale del Consorzio di gestione.

In particolare, nel titolo II si dettano le disposizioni di carattere generale sulla “disciplina urbanistica del Piano”, mediante le norme d’indirizzo sul Piano del Parco, sulla sua definizione e validità. Con riferimento agli indirizzi legislativi, nazionale e regionale, sono riportate le norme che consentono le eventuali modifiche e variazioni al Piano del Parco.

Sempre nello stesso titolo, il Regolamento definisce il modello d’integrazione rispetto ad altri livelli di pianificazione territoriale; indica le modalità per il rilascio delle autorizzazioni consortili; e prevede la struttura operativa dell’Ufficio Tecnico del Parco e la Conferenza dei servizi tra gli enti consorziati.

6.3 Disposizioni sulle attività

La seconda parte del Regolamento entra nel merito delle disposizioni sulle attività consentite, riportando i divieti di legge e disciplinando le singole zone.

La parte è suddivisa in due titoli. Il primo detta le “Disposizioni sulle singole zone”, riportando i divieti generali e quelli specifici per la Zona A, “Riserva Integrale”; la Zona B, “Riserva Generale Orientata”; la Zona C, “Area di Protezione”; e la Zona D, “Area di Promozione Economica e Sociale”. Sempre in questo titolo, il Regolamento prevede un’ulteriore articolazione in sub zone, più dettagliatamente esplicitate nel Piano del Parco, e regolamentate con le Norme Tecniche d’Attuazione.

Nel titolo II sono riportati i limiti e disposizioni generali alle attività consentite, validi in tutta l’area del Parco; ed in particolare quelle sulle attività Agro-silvo-pastorale e sull’attività edilizia.

6.4 Disciplina generale del territorio: Guida agli interventi

La terza parte del Regolamento introduce le disposizioni per “*Elementi*”, già contenute nelle NTA del precedente Piano di Conservazione Sviluppo, con lo scopo di integrare la normativa per zonazione, areale e verticale, con “norme orizzontali”, in grado di coprire l'intero territorio indipendentemente dalla suddivisione in parti, zone, aree e/o sistemi. Questa normativa per elementi, delinea lo “spessore tecnico” del progetto ambientale proposto; ponendosi, non solo come un limite alle azioni di trasformazione degli elementi primari dell'area protetta suolo-sottosuolo-acqua-fauna, ma anche come una guida per orientare correttamente gli interventi, rendendoli compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente.

Adottando l'articolazione implicita nel concetto di “elementi”, per la necessità di uscire da una casistica aggregata incapace di piegarsi alla molteplicità delle situazioni rilevate, e distinguendo sul territorio “luogo” e “tipo” d'intervento, il Regolamento del Parco intende proporre le disposizioni contenute nella sua terza parte come una “Guida agli interventi”: il cui articolato è stato pensato per orientare le opere da eseguire sulle componenti naturali ed antropiche dell'area naturale protetta e della zona d'influenza socio-economica.

Ponendosi il problema concreto del ruolo di queste norme al di fuori delle zone e dei sistemi, il Regolamento stabilisce che per le componenti ambientali, tali norme, hanno valore prescrittivo in tutto il territorio dell'area naturale protetta e indicativo nella zona d'influenza socio-economica. Mentre per quanto riguarda le componenti antropiche, hanno valore prescrittivo all'interno dei centri storici e nei fabbricati di particolare valenza storico-antropica, e d'indirizzo per i manufatti di recente costruzione e nelle zone di completamento e/o d'espansione.

Questa parte del Regolamento traduce i principi sopra esposti in norme suddivise per capitoli, ciascuno per ognuno degli elementi primari.

Suolo

Dove si danno le indicazioni puntuali sugli interventi compatibili e consigliati rispetto a: permeabilità del suolo, muri di sostegno, discariche e punti di raccolta dei materiali di rifiuto, specie arboree ed arbustive spontanee ed acquisite, materiali e finiture degli edifici: E si conclude con un apposito paragrafo su strade e parcheggi.

Sottosuolo

Dove le indicazioni si riferiscono in particolare a cave, sbancamenti, scavi e rinterri, costruzioni interrato, reti tecnologiche interrato e fognature.

Acqua

Uno dei più importanti capitoli del Regolamento, considerata la natura stessa del Parco Fluviale. Per tale motivo si è voluta indicare prioritariamente l'esigenza di redigere un apposito Piano di Settore, per analizzare approfonditamente la condizione attuale delle acque, sia superficiali sia profonde, dal punto di vista chimico, fisico e biologico: al fine

di determinare organicamente le misure e gli interventi, nel quadro di una corretta gestione e della salvaguardia di questa risorsa. L'articolato della normativa entra, quindi, nel merito indicando le norme per le fasce di pertinenza fluviale, quelle di rispetto, gli argini, le sponde, le casse d'espansione e i corsi d'acqua.

Fauna

Dove si elencano le disposizioni riguardanti la fauna del Parco, ed in particolare la fauna selvatica.

6.5 Disciplina della fruizione, promozione economico-sociale, della vigilanza e norme finali

L'ultima parte del Regolamento è dedicata alla disciplina delle modalità d'accesso, fruizione ed utilizzo; alla promozione economica e sociale; alla vigilanza ed alle norme finali.

Una particolare attenzione è rivolta al tema della promozione economica e sociale del Parco, affidata dall'art. 25 della legge 394/91 al Piano Pluriennale Economico e Sociale, con lo scopo di individuare le attività compatibili con le indicazioni del Piano del Parco.

Nella sua quarta parte, il Regolamento riporta quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 9/1995, riguardo al Piano Pluriennale Economico e Sociale; il cui scopo è quello di promuovere iniziative, coordinate ed integrate con quelle regionali, statali, dell'Unione Europea e degli altri enti locali interessati: iniziative atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità residente nel Parco.

Il PPES non ha riguardato la presente fase d'elaborazione e di studio. Il Regolamento del Parco, nel titolo relativo alla Promozione economica e sociale, sulla base delle indicazioni della legge quadro nazionale e di quella regionale istitutiva del sistema dei parchi, si limita a definire le norme d'indirizzo per la sua redazione. Pertanto, il PPES è interpretato dal Regolamento, nell'ambito delle azioni volte alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, come uno strumento conoscitivo e programmatico, per una gestione razionale del patrimonio naturale ed antropico (storico, culturale ed economico). Uno strumento finalizzato alla promozione d'attività "compatibili", sia nel territorio del Parco che nelle zone d'influenza socio economica.

A tale scopo il Regolamento propone fin da ora una possibile articolazione del PPES secondo il seguente schema:

Piano dei servizi e delle risorse

Un progetto generale che individua i servizi e le risorse, in grado di riassumere le scelte progettuali legate al funzionamento del Parco e alla sua "dotazione di servizi". Questi ultimi intesi come attrezzature esistenti e di progetto. Il Piano potrà individuare: il quadro dei servizi relazionali; i centri visita ed informazione; le Porte del Parco; la sede del Parco (centro amministrativo e direzionale); le strutture/attrezzature ricettive; le strutture sportive; le attività ricreativo-sportive.

Piano integrato dei programmi e dei progetti

Un programma che integra i progetti riguardanti gli interventi realizzati e/o finanziati, presentati dagli enti amministrativi regionali, provinciali e comunali; e i programmi e progetti da proporre, per realizzare lo sviluppo integrato ed ecocompatibile del territorio.

Piani settoriali economici e sociali

Individuazione per comparti organici, di interventi specifici atti a dare puntuale attuazione alle finalità più generali previste dal Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco, dal Piano e dal Regolamento del Parco.

La redazione del PPES appare in ogni caso ed indispensabile, poiché la risposta a molte delle questioni emerse nelle fasi d'analisi e progettazione del Piano del Parco, non può darsi semplicemente in termini di normativa o di zoning. È quindi auspicabile la sollecita predisposizione di adeguati progetti e programmi d'intervento. In questa direzione esiste un patrimonio di progetti, la cui compatibilità è in ogni modo da accertare, elaborati ultimamente sia da enti pubblici sia da soggetti privati. Conseguentemente il PPES dovrà individuare e predisporre gli adeguati strumenti per la programmazione, gestione e valorizzazione del territorio.

La sezione sulla promozione economica e sociale si conclude con le disposizioni relative al marchio del Parco, nel rispetto di quanto disposto dall'apposito regolamento regionale. Il Regolamento del parco, inoltre, dispone circa le infrastrutture e la viabilità; concludendo con le norme e criteri per la vigilanza e con alcune disposizioni finali sugli usi civici.

7. Conclusioni

Come affermato in premessa il gruppo di lavoro costituito dall'Ufficio Tecnico del Parco (Dott. **Giampaolo Murgia** e Ing. **Franco Merlini**) e dall'Arch. **Miro Virili**, ha redatto il Piano del Parco ed il Regolamento, fondandosi sui contenuti del precedente «Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Fluviale del Nera-Velino», già redatto su iniziativa della Provincia di Terni nel 1993-95. Di conseguenza la metodologia, l'orientamento e gli obiettivi strategici sono gli stessi, essendo stati ritenuti ancora validi in quest'ambito di prima applicazione del Piano e del Regolamento del Parco. Naturalmente una fase di verifica si renderà necessaria quando sarà acquisito il patrimonio progettuale, propositivo e normativo degli altri due strumenti pianificatori a livello territoriale: il PUT della Regione Umbria e il PTCP della Provincia di Terni.

In questa fase di prima applicazione, sia il Piano che il Regolamento del Parco, devono essere intesi come due strumenti “aperti”, in grado di accogliere tutte quelle osservazioni e suggerimenti compatibili con le disposizioni di legge e rispettose della filosofia di fondo che caratterizza il Parco Fluviale del Nera. Ciò è confermato dal fatto, la stessa legge istitutiva non esclude approfondimenti successivi; con i quali sarà possibile rivedere limiti, zonazioni e lo stesso apparato normativo: per rendere il tutto sempre più coerente con gli obiettivi di tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione, che fondano la filosofia del Piano.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti normativi, è auspicabile l'apertura di un tavolo di confronto con la Regione e con la Provincia di Terni; al fine di delineare una normativa di carattere ambientale coordinata con i due Piani territoriali: in particolare con il PTCP della Provincia Terni.

Quanto espresso dal documento preliminare del PTCP della Provincia di Terni, dagli elaborati del nuovo PUT e dal Piano Regionale delle Aree Protette, funge da stimolo all'elaborazione di un progetto territoriale più ampio, che comprenda tutta l'asta del fiume Nera, dalle sue sorgenti alla confluenza con il Tevere. Tale ipotesi, esplicitamente proposta dal Piano Regionale delle Aree Protette, mediante l'indicazione delle Aree di Proposta e Studio, suggerisce l'idea di un parco interregionale che coinvolgerebbe, oltre la regione Umbria, anche le Marche ed il Lazio: quest'ultimo con tutto il sottobacino del Velino. Si riunirebbero così tutte le risorse e le energie presenti in territori già strettamente collegati tra loro attraverso importanti corridoi d'acqua. In questa prospettiva va considerato che sono stati già elaborati progetti territoriali, come quello relativo al parco del Velino; e istituite riserve naturali, come quelle dei laghi di Ripa sottile, del Lago Lungo e del lago di Ventina. Appare poi doveroso evidenziare la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. n. 21 della L.R. 9/95, là dove si auspica l'inserimento delle oasi di protezione venatoria e di quelle di ripopolamento e cattura, nonché dei centri pubblici di riproduzione all'interno delle aree naturali protette.

Con l'approvazione, da parte della Provincia di Terni e della Regione Umbria, del Piano del Parco e del Regolamento giungerà a compimento la prima fase della vita del Parco

Fluviale del Nera, si apre però la fase certamente più impegnativa della “costruzione” del Parco. Una costruzione che dovrà avvenire concretamente sul territorio, con progetti finalizzati alla tutela delle risorse naturali ed antropiche, nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell’area protetta. Sarà questa una scommessa importante per un territorio fino ad ora considerato ai margini della città di Terni, quasi periferia dormitorio per chi lavora nella città. Un’occasione, per il territorio, di tornare ad essere il centro, o la cerniera, di una nuova forma di sviluppo, capace di offrire un nuovo rapporto con l’ambiente, di dare occupazione e di promuovere nuove realtà di aggregazione sociale; nel rispetto delle esigenze delle comunità che nel corso del tempo ne hanno disegnato il caratteristico profilo.

N.B. si ricorda che la presente relazione è stata redatta nel 2000 alla consegna dei primi elaborati del Piano e del regolamento dell’area naturale protetta. È stata poi aggiornata in seguito alle modifiche introdotte prima dell’adozione definitiva avvenuta con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 18 del 6 luglio 2000.

Gli stessi elaborati grafici sono stati aggiornati e rielaborati su supporto informatico pertanto in alcuni casi il contenuto della relazione è legato alle considerazioni e alle norme vigenti al momento della prima redazione, in caso di contrasto prevale il contenuto degli elaborati di piano e di regolamento adottati.

Terni li 03 aprile 2006

Per il nucleo di progettazione
Arch. Miro Virili

Il Responsabile del procedimento

